COMMISSIONE V

DIFESA

XXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 241

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 241

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CAPPUGI ed altri: Tredicesima mensilità al personale militare sfollato. (*Urgenza*). (841) 241

PRESIDENTE 241, 242
BIASUTTI, *Relatore* 241
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 242

DEL CANTON MARIA PIA: Estensione agli affiliati delle norme riguardanti l'ammissione al congedo anticipato dal servizio militare. (887) 243

PRESIDENTE 243, 244, 245
FORESI, *Relatore* 243, 245
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 243
245
DAL CANTON MARIA PIA 245

Votazione segreta:

PRESIDENTE 245

La seduta comincia alle 9.30.

SACCENTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Negrari.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dal Canton Maria Pia, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, del regolamento della Camera, interviene alla seduta odierna, senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge sull'estensione agli affiliati delle norme riguardanti l'ammissione al congedo anticipato dal servizio militare.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Tredicesima mensilità al personale militare sfollato. (Urgenza). (841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Pastore, Morelli, Riccio, Calvi, Zanibelli: Tredicesima mensilità al personale militare sfollato.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al nuovo testo formulato dal Governo.

Il relatore, onorevole Biasutti, ha facoltà di parlare.

BIASUTTI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione si allaccia ad una decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato la

quale, su ricorso di alcuni ufficiali, stabilì, con decisione n. 544 del 4 marzo-15 luglio 1952, il diritto alla tredicesima mensilità per quegli ufficiali collocati nella riserva o in posizione ausiliaria ed ammessi al trattamento economico previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384.

Poiché la predetta decisione fu eseguita solo nei confronti di quegli ufficiali che avevano presentato ricorso, in sede di discussione del bilancio della difesa, sia alla Camera che al Senato, furono, per iniziativa di alcuni colleghi, presentati ordini del giorno accettati dal Governo ed approvati dalle rispettive Assemblee.

In seguito, l'onorevole Cappugi ed altri deputati presentarono la proposta di legge, di cui si è già iniziata la discussione e che fu poi sospesa a richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo che intendeva apportarvi alcune modifiche più favorevoli agli interessati, tendente ad estendere la concessione della tredicesima mensilità a tutto il personale militare sfollato.

Com'è noto, il Governo ha presentato un nuovo testo più esteso e più perfetto, perché vi sono state incluse delle categorie di personale militare sfollato che non erano comprese nella proposta originaria e perché vi sono indicati la spesa e i fondi per la copertura dell'onere.

Per questi motivi, sono del parere che la proposta di legge sia da approvare nel nuovo testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La Commissione finanze e tesoro, nell'esprimere il suo parere sulla proposta di legge in discussione, chiese che i provvedimenti in essa contenuti venissero estesi agli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza. Nel nuovo testo si è tenuto conto di questa esigenza, perché è chiaro che la dizione dell'articolo 1 « ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa » comprende anche loro, altro riferimento si ha nell'articolo 3, che prevede gli stanziamenti sul bilancio del Ministero delle finanze, stanziamenti che non possono riguardare altri che gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Agli ufficiali e ai sottufficiali cessati dal servizio permanente o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che abbiano goduto del particolare trattamento economico di sfollamento nel periodo precedente al 1° gennaio 1953, nonchè a coloro che comunque nel predetto periodo abbiano fruito del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, è dovuta fino al 31 dicembre 1952 la tredicesima mensilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n 263, e successive modificazioni. La tredicesima mensilità, per il periodo in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha goduto per intero del particolare trattamento economico di sfollamento, è dovuta nella misura stabilita dal decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, per i parigrado in attività di servizio; è ridotta in proporzione per il periodo in cui l'ufficiale o il sottuficiale ha goduto dello stesso trattamento in misura ridotta ai quattro quinti.

(*È approvato*).

ART. 2.

La corresponsione delle somme dovute in applicazione dell'articolo 1 sarà effettuata per un quinto nell'esercizio finanziario 1954-55 e per il rimanente in due parti eguali negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 graverà per lire 573.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 240.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 573.000000 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei capitoli n. 186 (lire 275.500.000), n. 202 (lire 115.100.000) e n. 250 (lire 182.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

Alla copertura dell'onere di lire 240.000 sarà provveduto con fondi stanziati sul capitolo 63 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con gli stanziamenti degli stati di previ-

sione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il titolo della proposta di legge dovrà essere così modificato:

« Norme per la corresponsione fino al 31 dicembre 1952 della tredicesima mensilità al personale militare sfollato ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia: Estensione agli affiliati delle norme riguardanti l'ammissione al congedo anticipato dal servizio militare. (887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia: Estensione agli affiliati delle norme riguardanti l'ammissione al congedo anticipato dal servizio militare.

Il relatore, onorevole Foresi, ha facoltà di parlare.

FORESI, *Relatore*. Ho già illustrato, in una delle nostre precedenti sedute, questa proposta di legge, di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia; ne fu iniziata la discussione, e la proposta di legge sarebbe già stata posta in votazione se non fosse sorta una ragionevole difficoltà: quella di conoscere il pensiero della competente Commissione di giustizia o di chi, in sede esecutiva, sta parallelamente alla detta Commissione, vale a dire il Ministero della giustizia.

Relatore e commissari furono ben lieti di accedere alla proposta di rinvio avanzata a tal fine, a causa della delicatezza della materia.

Senonché, fino a questo momento, io non sono in possesso di alcun giudizio ufficiale; soltanto in via confidenziale so che sarebbe stato espresso un parere non favorevole, perché si teme che, con questa proposta, si venga ad intaccare l'istituto della filiazione legittima o quello del naturale riconoscimento o anche quello dell'adozione.

Quando ebbi l'onore di illustrare la proposta dell'onorevole Dal Canton Maria Pia, misi in evidenza non soltanto lo squisito e delicato senso di umanità che aveva mosso la proponente, ma rilevai altresì l'opportunità, se non giuridica, di ordine morale, di studiare il fatto più che il diritto. Feci notare che un ragazzo, affiliato secondo le norme del codice civile (con triennio di prova, ecc.), sarà sempre riconoscente alla famiglia affiliante; e se accade che il capo di questa famiglia, anche senza avere raggiunto i 65 anni, sia impossibilitato al lavoro proficuo per una qualsivoglia disavventura o malattia, nulla vieta che l'affiliato abbia degli obblighi verso costui e ne divenga il sostegno.

Noi, che abbiamo compiuto una nobilissima fatica durante la formazione della Costituzione, evitando di mettere sul medesimo piano figli legittimi e figli non legittimi, possiamo essere tranquilli che allora ci siamo comportati bene, ma tutte le volte che ci capita di poter concedere qualcosa, di poter dare un minimo riconoscimento, non dobbiamo sempre agire nel timore di ledere i diritti o gli interessi degli figli legittimi: quando abbiamo l'occasione di temperare la necessaria durezza del nostro codice, io ritengo che, da uomini e da cristiani, abbiamo il dovere di non esitare.

Io non so perché debbano esservi motivi di perplessità. È un istituto, quello dell'affiliazione, che esisteva fin nel codice napoleonico: e a me pare che noi dobbiamo incoraggiarlo solo se pensiamo che l'affiliato non ha famiglia e l'affiliante, il quale ha tanti doveri ma nessun diritto, veramente si sacrifica per allevare l'affiliato. A chi potrebbe nuocere un incoraggiamento del genere? I canoni del codice civile stabiliscono ben chiaramente la differenza esistente tra questo e gli altri istituti.

Io ritengo che, con l'approvazione della proposta di legge, sia pure opportunamente emendata, nel senso di estendere le norme in essa contenute anche agli adottati, limitandole però alle affiliazioni ed alle adozioni precedenti alla data di compimento del dodicesimo anno di età, non si possa giungere ad infirmare i diritti familiari.

Per ottenere queste garanzie, potrà essere modificato il testo della proposta di legge, ed in tal senso ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la richiaro chiusa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero anzitutto ringraziare l'onorevole Foresi per il modo in cui ha presentato la questione alla Commissione. Desidero, poi, chiedere agli onorevoli commissari un po' di benevola attenzione per questo problema che,

a parte le conseguenze pratiche le quali possono essere relative ad un numero limitato di casi, ha dei riflessi giuridici e di sistematica generale notevoli.

L'onorevole Foresi è stato da me informato, privatamente, che, non tanto da parte del Ministero della difesa quanto da parte di quello della giustizia, esistono sulla questione forti riserve e perplessità.

Infatti, il Ministro della giustizia, che ha risposto in proposito al Ministro della difesa, ha espresso le sue perplessità per il fatto che si voglia stabilire un'equiparazione dell'affiliato col figlio legittimo, mentre manca l'elemento giuridico essenziale di equiparazione, per quanto concerne i vincoli ed i doveri dell'affiliato rispetto all'affiliante.

Qui, dal punto di vista giuridico, sta il nocciolo della questione.

Il figlio legittimo ha dei doveri specifici nei confronti del padre di famiglia, mentre l'affiliato non ha alcun dovere nei riguardi dell'affiliante: e in questo v'è una differenza sostanziale rispetto all'adozione.

Voi ricorderete che l'articolo 436 del codice civile, per quanto riguarda l'istituto dell'adozione, stabilisce degli obblighi per l'adottato nei confronti dell'adottante, ma non esiste un articolo simile a questo per quanto riguarda la posizione dell'affiliato rispetto all'affiliante. Il secondo comma dell'articolo stabilisce che il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante, in concorso con i figli legittimi. Onde, gli esoneri dal servizio militare sono conseguenze di questo presupposto, che, cioè, il figlio sia tenuto, ad un certo momento, ad un determinato vincolo assistenziale nei confronti dei genitori. Questi vincoli esistono per i figli legittimi ed esistono, in concorso con questi, per i figli adottivi, ma non esistono per gli affiliati.

Pertanto, la posizione del Ministro della giustizia si fonda sull'attuale sistematica giuridica della nostra legislazione. Cioè, se per l'esonero esiste un corrispettivo costituito da un certo vincolo assistenziale cui è tenuto il giovane, è naturale che esso operi in tutti i casi in cui il codice prescrive giuridicamente che ci sia questo vincolo, mentre non opera quando questo vincolo non c'è.

Non può essere sottovalutata l'affermazione dell'onorevole Foresi e cioè che nel fatto si verifica il rispetto di una norma che non è codificata. Ora, mentre noi possiamo ben comprendere la posizione del Ministro della giustizia, nello stesso tempo dobbiamo riconoscere la validità della posizione del collega onorevole Foresi, la quale, per essere perfezionata, dovrebbe portare ad una codificazione di questo vincolo assistenziale, di modo che il costume divenga norma.

Per queste ragioni, il Governo, se volesse tenere nel massimo conto la tesi principale sostenuta dal Ministro della giustizia, dovrebbe senz'altro dichiararsi contrario alla proposta di legge.

Tuttavia, rendendosi conto dello stato di animo degli onorevoli commissari altre volte espresso e tenendo altresì nel debito conto la benevola valutazione del costume rispetto al diritto codificato, epperò lasciando alla Commissione la responsabilità di decidere conformemente alla tesi sostenuta dall'onorevole relatore, il Governo ritiene che la Commissione stessa dovrebbe orientarsi su una diversa formulazione dell'articolo unico della proposta di legge, che potrebbe essere, ad esempio, la seguente:

« L'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio può essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del 12° anno di età ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« All'articolo 89 del regio decreto 24 dicembre 1938, n. 329, è aggiunto il seguente comma:

« Gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi ai numeri 3° e 4° dell'articolo 85, equiparandosi in tali casi la loro posizione a quella dei figli legittimi ».

L'onorevole rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico:

« L'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di

origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio può essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del 12° anno di età ».

FORESI, *Relatore*. Aderisco al testo proposto dal Governo.

Inoltre, perché tutti possano votare con serenità d'animo, vorrei conoscere quale è il numero dei giovani che, godendo dei benefici di questa legge, verrebbero ad essere esonerati dal servizio militare.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'ho già detto nel corso della precedente discussione.

DAL CANTON MARIA PIA. Io sopprimerei le parole « ove questa non sia conosciuta », perché la patria potestà passa all'adottante e all'affiliante.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In questo caso noi verremmo a modificare l'articolo 90, che oggi dà un beneficio alla famiglia di origine degli adottati; equiparando l'affiliazione all'adozione, noi veniamo a togliere questo beneficio alla famiglia d'origine dell'adottato.

DAL CANTON MARIA PIA. E se la madre che, senza riconoscerlo, ha lasciato il proprio bimbo al brefotrofio, giunta all'età di 65 anni lo riconosce, anche se il bambino è stato, nel frattempo, affiliato da due coniugi, a chi va il beneficio ?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Noi non possiamo adottare per l'affiliazione una norma più favorevole di quella che si applica per l'adozione se non modificando anche la legislazione per l'adozione. Nel qual caso dovremmo studiare più a fondo tutti i riflessi. Io riconosco che vi sarebbero ancora tanti aspetti da studiare, ma in tal caso questa proposta non può essere approvata subito.

FORESI, *Relatore*. Mi pare che le preoccupazioni dell'onorevole Dal Canton non abbiano ragion d'essere. Io ho accettato l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario perché non nuoce alla tesi sostanziale della proposta di legge.

Infatti, mentre, nel caso dell'adozione, la famiglia di origine esiste giuridicamente, lo stesso non avviene nel caso dell'affiliazione. Quando la famiglia dell'affiliato si fa viva, può sempre chiedere che il figlio torni alla casa legittima: la semplice conoscenza dei genitori implica la decadenza dell'istituto dell'affiliazione. Ma la conoscenza dev'essere giuridica.

D'altra parte riconosco giuste, e da me sono condivise, le preoccupazioni del Governo nei riguardi dell'istituto dell'adozione.

DAL CANTON MARIA PIA. E se il riconoscimento da parte di una madre avviene prima dell'affiliazione ?

FORESI, *Relatore*. Non è possibile che ciò avvenga, perché il presupposto principale per l'affiliazione è proprio la mancanza dei genitori.

DAL CANTON MARIA PIA. Un bambino riconosciuto porta il nome della madre o della famiglia affiliante ? E in caso di riconoscimento da parte della madre, con conseguente cessazione dell'affiliazione, si ha ugualmente diritto al congedo anticipato ?

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo dichiara di non potere andare oltre la formula proposta con l'emendamento testé presentato, formula chiara e con limiti ben precisi.

Se l'onorevole Dal Canton intende insistere nella sua tesi, il Governo è disposto a riesaminare tutta la materia, ma è ovvio che, in tal caso, occorre rinviare il seguito della discussione e nominare, quanto meno, un comitato di studio.

DAL CANTON MARIA PIA. Non insisto e aderisco alla tesi del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico, presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Il titolo della proposta di legge deve pertanto essere così modificato:

« Norme per la ammissione degli adottati e degli affiliati al congedo anticipato dal servizio militare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge

CAPPUGI ed altri: « Tredicesima mensilità al personale militare sfollato ». (841).

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

DAL CANTON MARIA PIA « Estensione agli affiliati delle norme riguardanti l'ammissione al congedo anticipato dal servizio militare ». (887):

Presenti 30
Astenuti 9
Votanti 21
Maggioranza 11
Voti favorevoli . . . 20
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione

Per la proposta di legge n. 841 Baltaro, Barontini, Beltrame, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Bufardeci, Buffone, Calvi, Capponi Bentivegna Carla, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Cuttitta, Dante, Folchi, Foresi, Gelmini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Masini, Melloni, Napolitano Francesco, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Saccenti, Sangalli, Scappini, Stucchi, Villa e Viola.

Per la proposta di legge n. 887. Biasutti, Bonomelli, Bufardeci, Buffone, Calvi, Cavallari Nerino, Cavalli, Cuttitta, Dante, Foresi, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Masini, Napolitano Francesco, Pagliuca, Priore, Sangalli, Stucchi e Viola.

Si sono astenuti

Per la proposta di legge n. 887: Barontini, Beltrame, Boldrini, Capponi Bentivegna Carla, Clocchiatti, Gelmini, Pajetta Giuliano, Saccenti, Scappini.

È in congedo.

Negrari.

Le seduta termina alle 10.30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI